



COMUNE DI VICENZA
SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

ORDINANZA
N. 109 DEL 16/02/2022

OGGETTO: CIRCOLAZIONE STRADALE – DOMENICA ECOLOGICA 20 FEBBRAIO 2022.
PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL DIRIGENTE

IL DIRETTORE

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 16/02/2022, con la quale è stato espresso parere favorevole all’attuazione dell’iniziativa denominata “Domenica ecologica” per il giorno 23 gennaio 2022, quale giornata di sensibilizzazione a favore delle tematiche ambientali nell’ambito delle misure a carattere obbligatorio previste dalla DGRV n. 238 del 02/03/2021, che ha approvato il “Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell’aria” in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea, tra le quali figura l’impegno per i Comuni con popolazione > 30.000 abitanti di organizzare una domenica ecologica al mese per il periodo 1 ottobre – 30 aprile;

Ritenuto opportuno prevenire ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine alla circolazione veicolare;

Visti gli articoli 5, 6, 7, 12, 14, 27 e 38 del Decreto Legislativo del 30/04/92, n. 285 ed il D.P.R. 16/12/92 n. 495, nonché gli articoli 50 e 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e smi;

ORDINA

IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE - NELLA GIORNATA DI DOMENICA 20 FEBBRAIO 2022 - DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 18.00 - DI TUTTI I VEICOLI A MOTORE (CON QUALSIASI TIPO DI ALIMENTAZIONE A ECCEZIONE DEI VEICOLI A TRAZIONE ESCLUSIVAMENTE ELETTRICA) NELL’AREA DEL TERRITORIO COMUNALE INDIVIDUATA AL PUNTO A), CON LE ECCEZIONI SPECIFICATE AL PUNTO B) E CON LE MODALITÀ STABILITE AL SUCCESSIVO PUNTO C);

A) “PERIMETRO” (le vie indicate in **neretto**, sono percorribili):

Viale Mazzini; Viale D’Alviano; Viale F.lli Bandiera (dalla rotatoria di porta San Bortolo a Viale Rodolfi); **Via Rodolfi; Via Ceccarini; Via Legione Gallieno; Viale Margherita; Viale del Risorgimento Nazionale; Viale X**





COMUNE DI VICENZA

SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

Giugno (da Viale Risorgimento Nazionale a Viale Venezia); **Viale Venezia; Piazzale della Stazione; Viale Milano; Viale dell'Ippodromo; Piazzale Bologna.**

Restano aperti i **parcheggi** “viale D’Alviano – Porta San Bortolo”, “viale Rodolfi” (in prossimità dell’ingresso dell’Ospedale Civile), “piazzale Bologna” e “**parcheggio Verdi**”. **L’ingresso e uscita di quest’ultimo avverranno esclusivamente da Viale Ippodromo.**

B) “ECCEZIONI”:

sono **esclusi** dal presente provvedimento

- 1) Gli autoveicoli immatricolati ai sensi dell’art. 138 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”; autoveicoli dei Corpi e Servizi di Polizia Stradale ed altri autoveicoli con targa non civile (anche targhe sotto copertura) o per i cui accertamenti tecnici, immatricolazione e rilascio documenti di circolazione si applica quanto previsto dal comma 1. dell’art. 138 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Tale eccezione non è estesa ai veicoli in uso ai cittadini statunitensi, pur se dotati di targa civile di copertura in sostituzione di quella AFI;
- 2) I veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio di visita domiciliare, muniti di apposito contrassegno distintivo; veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri o case di cura in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni, imprese o privati che svolgono assistenza sanitaria e/o sociale;
- 3) Gli autobus adibiti a servizio pubblico e gli autobus al servizio di Enti, Aziende, Comunità e Scuole.
- 4) I taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- 5) I veicoli degli Enti Locali; AIM (compresi i veicoli che operano in dipendenza di contratti d’appalto dal Comune e dalle Aziende Speciali e previa esposizione di una nota del Comune o dell’Azienda Speciale stessa); ULSS; ARPAV; Poste; ENEL; Istituti di Vigilanza privata e veicoli adibiti esclusivamente al pronto intervento su impianti, essenziali al funzionamento delle comunicazioni, dei servizi dell’acqua - luce - gas, alla gestione di emergenza di impianti (ascensori, caldaie, sistemi informatici, ecc.); adibiti al trasporto di derrate deperibili; farmaci; nonché quelli necessari a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali rientranti nell’ambito dell’elencazione di cui all’art. 1, lettera a), b) c) d) ed e) della legge 12 giugno 1990 “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.”¹ (compresi i veicoli al servizio dei mezzi d’informazione privata), purché siano tutti facilmente individuabili da scritte o particolari simboli di riconoscimento esterni applicati alle fiancate della carrozzeria del mezzo di trasporto. Sono altresì esclusi i veicoli dei giornalisti esclusivamente per lo svolgimento del proprio lavoro, purché provvisti di autocertificazione che dovrà essere esposta sul cruscotto, in modo ben visibile;
- 6) I veicoli adibiti al servizio di portatori di handicap (muniti di contrassegno); di soggetti affetti da gravi patologie documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti o autocertificazione, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse; delle persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili; cure, analisi e visite mediche, persone impegnate nell’assistenza a ricoverati in luoghi di cura o nei servizi residenziali per autosufficienti e non;
- 7) I veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense o comunità;
- 8) I veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri e di altre cerimonie religiose ed eventuali veicoli al seguito;
- 9) Chi deve recarsi alla farmacia di turno nel caso l’esercizio, si trovasse all’interno del perimetro di cui al punto A), con autocertificazione che dovrà essere esposta sul cruscotto o copia della ricetta medica;
- 10) I Residenti dell’area interessata dal blocco veicolare che dovessero recarsi all’obitorio ospedaliero di Vicenza, con autocertificazione che dovrà essere esposta sul cruscotto.





COMUNE DI VICENZA

SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

- 11) I Residenti dell'area interessata dal blocco veicolare che si devono recare alla stazione ferroviaria, alla stazione SVT (Società Vicentina Trasporti), ad un aeroporto o un porto per accompagnare o per prelevare passeggeri di treni, autobus, aerei o navi; i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione che dovrà essere esposta sul cruscotto o di biglietto e/o abbonamento treni/autobus, aerei, navi;
- 12) I veicoli al servizio degli organizzatori delle manifestazioni inerenti alle iniziative e all'organizzazione della Domenica Ecologica (con l'invito, se possibile, ad usare i veicoli prima delle ore 09.00 e dopo le ore 18.00) i quali dovranno esporre sulla parte anteriore interna di ogni veicolo copia della presente ordinanza vidimata dal Direttore del Servizio Ambiente, Energia e Territorio, anche durante la sosta nei pressi dell'area in cui si svolge la manifestazione;
- 13) I veicoli degli ospiti degli alberghi, strutture ricettive simili, case d'accoglienza, o dei loro accompagnatori, situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dall'albergo, struttura ricettiva simile o dalla casa d'accoglienza, con obbligo di esposizione di copia della prenotazione;
- 14) I veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per gli adempimenti del proprio ministero;
- 15) I veicoli delle società sportive per il trasporto collettivo degli atleti, arbitri e commissari di gara, limitatamente alle manifestazioni sportive e ricreative ufficialmente organizzate, muniti di autocertificazione;
- 16) Per particolari casistiche non rientranti nelle eccezioni sopra riportate il Servizio Ambiente, Energia, Territorio potrà rilasciare specifiche autorizzazioni mediante la consegna di copia della presente ordinanza appositamente vidimata con eventuali prescrizioni (ad es. tragitto obbligatorio, orari, ecc.) da esporre sulla parte anteriore interna dei veicoli;
- 17) i veicoli a trazione esclusivamente elettrica (compresi quindi veicoli ibridi "plug-in" che circolino in modalità elettrica);

I conducenti dei veicoli di cui al punto 2, 8, 9, 10, 11, dovranno esporre sul cruscotto, in modo ben visibile, l'autocertificazione del conduttore, riportante gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, la motivazione del transito.

In mancanza di contrassegni distintivi (ad esempio quelli esposti dai medici o portatori di handicap), o scritte o particolari segni di riconoscimento esterni, applicati alle fiancate della carrozzeria (come specificato al punto 5), tutti i veicoli usati per gli interventi previsti ai punti 2), 5), 6), 7), e 8), dovranno esibire ed esporre, in modo ben visibile, una dichiarazione della ditta o autocertificazione del conduttore, da redigere secondo il fac-simile riportato nel presente provvedimento. La dichiarazione della ditta o l'autocertificazione è prevista anche per i veicoli dei lavoratori turnisti, residenti o con sede di lavoro nell'area del territorio comunale individuata al punto A) della presente ordinanza, limitatamente ai percorsi casa lavoro per turni con inizio e/o fine in orari non sufficientemente coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea, il conducente dovrà avere con sé la dichiarazione di cui sopra, da esibire a richiesta degli appartenenti ai Corpi e Servizi di Polizia Stradale che potranno, a campione, procedere alla verifica della veridicità di quanto sottoscritto.

Per quanto attiene la possibilità di dichiarazione della ditta o autocertificazione prevista per i veicoli dei lavoratori turnisti, con percorsi e orari non sufficientemente coperti dal servizio di trasporto pubblico, è da considerarsi strettamente legata all'attività di lavoro di turnista il cui orario di inizio e/o fine turno ricada all'interno delle fasce orarie in cui è in vigore il divieto di circolazione, sempre e solo a condizione che non ci sia sufficiente copertura del servizio di trasporto pubblico. L'eccezione in questione non riguarda i lavoratori con orario giornaliero spezzato (mattina e pomeriggio).





COMUNE DI VICENZA

SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

Si rammentano le responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci, di cui all'art. 76, comma 1 del "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445ⁱⁱ.

L'autocertificazione dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, la motivazione del transito.

C) MODALITA'

Qualsiasi deviazione sarà resa nota attraverso la posa in opera di adeguata segnaletica stradale; L'apposita segnaletica sarà predisposta e posta in opera a cura della società Valore Città AMCPS srl, previo eventuali accordi con il Comando di Polizia Locale, compreso il posizionamento in tutti gli accessi previsti dalla presente ordinanza – prima delle ore 09:00 del 20.02.2022 – di una transenna dotata del relativo segnale "Divieto di transito". Al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose le transenne dovranno essere rimosse dopo le ore 18:00 del 20.02.2022.

Il Comando di Polizia Locale ed il Servizio Mobilità e Trasporti sono autorizzati ad adottare gli opportuni provvedimenti, comprese modifiche e proroghe ad integrazione del presente provvedimento, che si renderanno necessari, al fine di assicurare un adeguato servizio di viabilità e disciplina del traffico, di tutela dei beni anche privati, nonché di salvaguardia della pubblica incolumità.

SANZIONI

chiunque violi le disposizioni del presente provvedimento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 7, commi 1, lett. b) e 13 del Codice della Strada;

Gli obblighi di cui sopra si riferiscono esclusivamente ai veicoli in movimento.

MANDA:

a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;

al Comando Polizia Locale per quanto di competenza;

al Servizio Mobilità e Trasporti;

al Servizio SUAP manifestazioni;

al Servizio attività culturali e museali;

all'Ufficio Stampa e URP per i provvedimenti di rispettiva competenza;

a Valore Città AMCPS per l'esecuzione materiale del presente provvedimento;

a AGSM AIM Azienda Mobilità per la "banalizzazione ingresso/uscita park Verdi";

alla Direzione Generale dell'ULSS n. 8 Berica;





COMUNE DI VICENZA

SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza

al Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Vicenza;

al Sig. Prefetto di Vicenza, per necessaria conoscenza;

al Sig. Questore di Vicenza e ai Comandanti delle Forze di polizia di Vicenza, per necessaria conoscenza;

al Sig. Comandante dei Vigili del Fuoco di Vicenza, per necessaria conoscenza;

alla Centrale operativa SUEM di Vicenza, per necessaria conoscenza;

alla CO.TA.VI., alla direzione S.V.T., per opportuna conoscenza in relazione ai servizi di trasporto;

ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Vicenza classificati in Zona "A1 Agglomerato": Altavilla Vicentina; Arcugnano; Arzignano; Bolzano Vicentino; Caldogno; Chiampo; Costabissara; Creazzo; Dueville; Longare; Lonigo; Montebello Vicentino; Montecchio Maggiore; Monteviale; Monticello Conte Otto; Montorso Vicentino; Quinto Vicentino; Sovizzo; Torri di Quartesolo; Zermeghedo.

INFORMA

- che, nel caso di evidenti condizioni meteorologiche avverse, caratterizzate in particolare da pioggia persistente, il blocco della circolazione potrà subire una riduzione di orario, che sarà comunicato tramite il sito internet del Comune di Vicenza e di cui verrà data pronta informazione agli organi di stampa. In tale caso VALORE CITTA' AMCPS S.r.l., su disposizione del Direttore del Servizio Ambiente, Energia, Territorio e previo accordo con il Comando di Polizia Locale, sarà incaricata della rimozione dell'apposita segnaletica al termine dell'orario previsto per il blocco della circolazione.
- che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.
- che il Responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio Ambiente, Energia, Territorio, avv. Gian Luigi Carrucciu, Palazzo degli Uffici, Piazza Biade.

Vicenza, 16/02/2022

IL DIRIGENTE

Gian Luigi Carrucciu / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



i

L. 12 giugno 1990 n.146. “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge”

1. Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà, ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla libertà di comunicazione.

2. Allo scopo di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1, la presente legge dispone le regole da rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare l’effettività, nel loro contenuto essenziale, dei diritti medesimi, in particolare nei seguenti servizi e limitatamente all’insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell’art. 2:

- a) per quanto concerne la tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona, dell’ambiente e del patrimonio storico-artistico: la sanità; l’igiene pubblica; la protezione civile; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e nocivi; le dogane, limitatamente al controllo su animali e su merci deperibili; l’approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; l’amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione; i servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali;
- b) per quanto concerne a libertà di circolazione: i trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali, e quelli marittimi limitatamente al collegamento con le isole;
- c) per quanto concerne l’assistenza e la previdenza sociale, nonché gli emolumenti retributivi o comunque quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle necessità della vita attinenti ai diritti della persona costituzionalmente garantiti: i servizi di erogazione dei relativi importi anche effettuati a mezzo del servizio bancario;
- d) per quanto riguarda l’istruzione: l’istruzione pubblica, con particolare riferimento all’esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari, nonché lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami, e l’istruzione universitaria, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione;
- e) per quanto riguarda la libertà di comunicazione: le poste, le telecomunicazioni e l’informazione radiotelevisiva pubblica.

ii

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”

Art. 76 (Norme penali) 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.